

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

C.so Italia n. 8 – 70123 Bari – Tel. 0805725216 (Direzione Amministrativa) – Fax 0805725290 - P.IVA 05538100727.

Indirizzo internet: ://www.errovieappulolucane.com - Sezione Bandi – email: dirammfal@libero.it

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Convenzione per concessione in uso delle aree aziendali destinate all'uso pubblico di viabilità, site in Matera alla Piazza della Visitazione ed alla Piazza Matteotti, per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento.

tra

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (in sigla FAL Srl) in persona di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per l'ufficio a Bari – C.so Italia n. 8 presso la sede legale,

e

.....con sede in , in persona del Presidente/Legale Rappresentante , munito dei poteri necessari ai sensi dello statuto sociale

Premesso che

- Il Dirigente del Settore Mobilità del Comune di Matera, previa conferenza dei servizi del 18.4.2000, in data 26.3.2001 ha emanato l'ordinanza di istituzione del servizio di parcheggio a pagamento in Piazza della Visitazione ed in Piazza Matteotti;

- E' scaduto il precedente contratto di concessione in uso delle aree aziendali destinate all'uso pubblico di viabilità, per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento, sicché FAL S.r.l. ha indetto una gara informale per l'individuazione del nuovo contraente;

- Con determina del Direttore Generale assunta in data ___/___/2015 la gara è stata aggiudicata definitivamente alla Ditta/Società _____ in epigrafe meglio generalizzata che ha offerto _____ ed ha prodotto tutta la documentazione a comprova dei requisiti, nonché ha costituito garanzia definitiva e stipulato la polizza RCT che quivi si allegano per costituire parte integrante del presente atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si stipula e si conviene quanto appresso:

Art. 1 – Validità ed efficacia delle premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto.

Art. 2 – Oggetto.

FAL S.r.l. concede alla Ditta/Società _____ che accetta, l'uso delle aree aziendali site in Matera alle Piazze della Visitazione e Matteotti, destinate all'uso pubblico di viabilità, per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento. Dette aree sono individuate nelle allegate planimetrie **A1, A2 ed A3**. Gli stalli disponibili in p.zza della Visitazione sono 320, mentre quelli in piazza Matteotti sono 100. E' in facoltà dell'affidatario avvalersi, entro e non oltre la durata del presente rapporto, di n. 14 spazi/impianti pubblicitari autorizzati dal Comune di Matera previa voltura della relativa pratica a proprio onere e carico.

Art. 3 – Durata e recesso.

1. La durata della concessione è fissata in mesi 6 (sei) con decorrenza a partire dalla stipula del presente contratto ed è escluso il tacito rinnovo anche nel caso della proroga di cui al comma che segue.
2. FAL S.r.l. si riserva la facoltà di prorogare la concessione fino ad ulteriori 6 mesi.
3. Qualora sopravvenga la necessità di riqualificare le aree oggetto del presente atto o di intraprendere, anche a cura di altri Enti, l'ampliamento e/o la modifica della viabilità esistente o, comunque, sopravvengano esigenze di pubblica utilità, FAL potrà esercitare il diritto di recesso, previa comunicazione scritta mediante lettera raccomandata nel domicilio eletto dall'aggiudicataria con il presente atto, dandone preavviso di almeno 2 mesi della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
4. Il Concessionario, a sua volta, potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento prima della scadenza dandone avviso a FAL al domicilio eletto, mediante lettera raccomandata, almeno un mese prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
5. Eventuali contratti di utilizzazione degli spazi pubblicitari che la Ditta aggiudicataria andrà a stipulare con i terzi avranno la medesima durata della presente convenzione e/o della proroga.

Art. 4 – Obblighi connessi all'uso delle aree.

1. Sono a carico del Concessionario:

- a) la pulizia (per quanto non di competenza del Comune di Matera o suoi incaricati) la manutenzione ordinaria e la custodia della parte d'immobile destinate al parcheggio a pagamento e relative pertinenze;

- b) la riscossione della prezzo di posteggio ed il rilascio della relativa ricevuta anche a mezzo fornitura, installazione e scassettamento di parcometri;
- c) la custodia e la sorveglianza dei veicoli parcheggiati con presenziamento o remotizzazione;
- d) la cura della segnaletica verticale ed orizzontale già esistente, sia di sicurezza che di transito, la sua eventuale sostituzione e/o l'adeguamento a norme.
- e) l'affissione di una tabella delle tariffe agli ingressi del parcheggio ed in prossimità degli impianti di pagamento e comunque in modo da essere chiaramente leggibile da parte degli utenti, nonché l'affissione delle norme cui attenersi in stato di emergenza in modo che le stesse siano facilmente leggibili ed intellegibili dall'utenza.

2. Il concessionario, inoltre, si impegna a liberare le aree aziendali in occasione delle festività della Madonna della Bruna nel periodo compreso tra il 20 Giugno e l'8 Luglio di ogni anno, affinché FAL Srl possa concederle per l'allestimento del parco ludico, etc.. Il corrispettivo ricevuto da FAL in tale periodo di tempo verrà scomputato dal canone per la correlata indisponibilità del parcheggio.

3. Ricadono sul concessionario l'obbligo ed il costo (ivi incluse imposte e tributi) per l'acquisizione di eventuali permessi, licenze, etc., necessari per la svolgimento del servizio di parcheggio che dovrà avvenire con l'osservanza di tutte le norme di sicurezza e prevenzione incendi, nonché di ogni altra cautela atta a garantire l'incolumità pubblica e privata.

Art. 5 – Responsabilità e Manleva.

1. Il Concessionario è costituito custode del bene. Esso esonera espressamente la concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare dall'uso delle aree e dei beni concessi e da fatti dolosi o colposi di terzi o di altro personale di servizio. Il concessionario solleva FAL Srl da qualsiasi responsabilità per danni che si verificassero nell'immobile, salvo quelli giuridicamente riconducibili alla responsabilità del proprietario. Il concessionario si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri dipendenti, nonché del mancato rispetto delle leggi e regolamenti inerenti l'attività di gestione dei parcheggi.

2. In ogni caso il Concessionario si obbliga a tenere indenne FAL srl da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'uso delle aree, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, o per altre circostanze connesse alla gestione del servizio di parcheggio e delle attività

accessorie, ivi incluso l'eventuale sfruttamento degli spazi pubblicitari. La parte concedente, durante la concessione, in qualsiasi momento, ha facoltà di accedere all'area previo congruo avviso.

Art. 6 – Divieto di sub-concessione.

E' fatto espresso divieto al Concessionario di sub concedere a terzi, pena l'immediata risoluzione del contratto e la corresponsione di eventuali danni.

Art. 7 – Canone e modalità di pagamento.

1. Il canone è fissato in annui Euro _____ oltre I.V.A., da corrispondere in rate trimestrali costanti anticipate, la prima delle quali va pagata entro 2 (due) mesi dalla decorrenza del contratto e le successive a cadenza trimestrale entro e non oltre il 45° giorno del trimestre di riferimento (termine perentorio). Il Pagamento dovrà essere effettuato in favore di Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., C.so Italia n. 8, Bari alle seguenti coordinate bancarie: IBAN _____.
2. Il parziale o mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze convenute costituisce, sempre e qualunque ne sia la causa, l'affidatario in mora.
3. Al termine del contratto nessun indennizzo potrà spettare a titolo di avviamento dell'azienda o comunque per qualsiasi titolo.

Art. 8 - Cauzione: Costituzione e svincolo.

1. A garanzia della corretta e regolare gestione del servizio e del rispetto di tutti gli obblighi assunti, il Concessionario ha prestato garanzia mediante polizza fideiussoria n. _____ del _____, contratta con _____ alle condizioni prescritte al punto 10 della lettera d'invito (rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale; rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c.; operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di FAL Srl).

2. La garanzia sarà svincolata al termine della concessione, previa verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da parte del Concessionario, a seguito della firma del verbale di riconsegna.

Art. 9 - Riconsegna delle aree aziendali, degli impianti e delle pertinenze.

Alla scadenza del rapporto il concessionario riconsegnerà a FAL S.r.l., in buono stato manutentivo, le aree, le pertinenze e gli impianti della concedente. Delle operazioni di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Art. 10 - Clausola Risolutiva.

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere

alla Concedente, anche a titolo di risarcimento danni, Fal Srl si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) chiusura totale o parziale dei parcheggi, senza giustificato motivo;
- b) violazione del divieto di sub concessione;
- c) divieto di utilizzare le aree per finalità diverse da quelle previste nel presente contratto;
- f) mancato pagamento anche di una rata del canone.

Art. 11 – Norme di riferimento.

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto si fa riferimento alle norme del codice civile.

Art. 12 – Privacy.

FAL S.r.l. si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo di validità del medesimo.

Art. 12 - Spese Contrattuali, Imposte e Tasse.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Concessionario. La presente scrittura è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 13 – Definizione delle Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine al presente contratto si pattuisce la competenza esclusiva del foro di Bari con espressa esclusione di qualunque altro foro.

Le parti eleggono domicilio come segue:

Fal S.r.l., C.so Italia n. 8 – Bari – ed avrà come referente il Direttore Amministrativo, Dr. Vito Lamaddalena.

Il Concessionario sarà rappresentato dal Sig. _____ che elegge domicilio in _____

ed assolve l'incarico fin quando non verrà eventualmente sostituito da altro rappresentante la cui nomina dovrà essere in ogni caso comunicata alla Concedente a cura del Concessionario, entro quindici giorni dalla sostituzione. Le variazioni di domicilio devono essere tempestivamente comunicate alla Concedente.

Si allegano n. 3 planimetrie sub A1, A2, A3 per l'individuazione dei luoghi.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, il ____/____/____

Per la Ditta/Società

Per Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss c.c. la Ditta/Società _____
dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificatamente per iscritto le
seguenti clausole: art. 3, co. 3, 4 e 5; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7, co. 2 e 3; art. 8; art.
10; art. 12; art. 13.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Ditta/Società